

***“Piano attestato di risanamento –
Accordi di ristrutturazione, Piano di
ristrutturazione soggetto ad
omologazione (PRO), Cenni
Concordato preventivo ,
Convenzione di moratoria e Accordi
su crediti tributari e contributivi
artt.56-64-64 bis ,ter, quater CCII”***



Caserta

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

COMMISSIONE “Piani di risanamento-Concordato preventivo”

*ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI CASERTA*

Aggiornato Dicembre 2025

Commissione Piani di risanamento-Concordato Preventivo

Consiliatura 2022-2026

Presidente

Michelina Affinito

Consiglieri Delegati

Immacolata Di Rienzo

Documento redatto a cura di

Michelina Affinito

Angelo Camicia

Mauro Crocillo

Claudio Sorrentino

Maria Giovanna Tartaglione

Componenti

Battaglia Roberto

Cappabianca Antonio

Cappabianca Ferdinando

D'Andrea Luca Alfredo

Maria Pina Iorio

Margherita Matrisciano

Munno Giovanni

Romano Giuseppe

Tierno Domenico

INDICE

Premessa.....	4
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (ex art. 56 CCII).....	4
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex artt. 57, 58, 59 CCII).....	8
Accordi di ristrutturazione agevolati (ex art. 60 CCII).....	13
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (ex art. 61 CCII).....	14
<u>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (ex art.67 bis e ss. CCII).....</u>	16
Concordato preventivo -Cenni (ex art.84 e ss. CCII).....	18
Convenzione in moratoria (ex art. 62 CCII).....	24
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive (art. 64 CCII).....	26
Misure cautelari e premiali	29
Transazione su crediti tributari e contributivi(ex art. 63 CCII).....	30
PROSPETTI SINOTTICI – STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI	32 e ss.

PREMESSA

Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 152, il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, contenente modifiche al **CCII – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, **insolvenza** ed esdebitazione.

Sulla scorta di quanto premesso la normativa consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di predisporre una serie di azioni e di utilizzare una serie di strumenti, rivolti ai creditori, che appaiano idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Le disposizioni del decreto appaiono in linea con i principi europei mirando a favorire:

1. l'emersione tempestiva della **crisi** attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l'imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
2. la valorizzazione dell'autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell'autorità giudiziaria;
3. la "risanabilità dell'impresa", quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO (ART. 56 CCII)

IL PRIMO STRUMENTO NEGOZIALE STRAGIUDIZIALE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Le imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali in Italia possono proporre piani attestati di gruppo con un piano unitario o con i piani reciprocamente collegati e interferenti (art. 284, co. 5).

Il Piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa che consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Poiché il piano attestato mira al risanamento dell'esposizione debitoria, nonché al riequilibrio della situazione patrimoniale- finanziaria, si ritiene che lo stesso sia riservato alle sole ipotesi di continuità aziendale.

PRESUPPOSTI

Soggettivo: imprenditore (art. 2082) – assoggettabile a liquidazione giudiziale. C'è chi sostiene che il PAR possa essere proposto anche dall'imprenditore minore (e anche dall'imprenditore non commerciale) sottoposto a liquidazione controllata prevista nel sovraindebitamento.

Oggettivo: stato di crisi (art. 2, co. 1, lett. a) o di insolvenza (art. 2, co. 1, lett. b).

Crisi - lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Insolvenza - lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

EFFETTI

REVOCATORIA NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il PAR produce l'effetto di esentare i contratti e i pagamenti esecutivi in esso previsti da revocatoria nella liquidazione giudiziale.

REVOCATORIA ORDINARIA

La possibilità di utilizzare il PAR da parte dell'imprenditore minore e dell'imprenditore non commerciale si dedurrebbe dal fatto che il piano produce non solo l'effetto di esentare da revocatoria da liquidazione giudiziale (riservata al solo imprenditore), ma anche da azione revocatoria ordinaria che può interessare anche l'imprenditore minore e quello non commerciale.

IL PIANO RIVOLTO AI CREDITORI DOVRÀ APPARIRE IDONEO A:

- Consentire il **risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa**
- Assicurare il **riequilibrio della situazione finanziaria**

Si tratta di un **documento unilaterale** di programmazione aziendale, strategico e finanziario.

Dovrà formare oggetto di **informativa ai creditori** (c.d. *disclosure*) e non vi è necessità che sia approvato.

Il piano deve:

- avere **data certa**;
- essere **redatto in forma scritta**;
- contenere **specifiche informazioni** (art. 56).

CONTENUTO DEL PIANO

- La situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- Le principali cause della crisi

- Le strategie d'intervento e dei tempi necessari per riassicurare il riequilibrio della situazione finanziaria
- I creditori
- L'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative
- L'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.
- Gli apporti di finanza nuova
- I tempi delle azioni da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione
- Gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto
- Il piano industriale
- L'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario

ATTESTAZIONE DEL PIANO

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano deve essere attestata da un professionista indipendente ai sensi dell'articolo 2, lettera o), CCII ossia deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Il ruolo del professionista attestatore assume particolare rilevanza nei PAR. In modo analogo a quanto previsto nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, anche il PAR consente l'esenzione dalle azioni revocatorie e dai reati fallimentari, solamente ove ricorrano alcune condizioni, ciò potrebbe accadere nel caso in cui l'attestazione sia completa e contenga in modo dettagliato quanto contemplato dal legislatore, come, ad esempio, un'approfondita analisi dello stato di crisi dell'impresa e delle prospettive di risanamento.

Diversamente da quanto accade negli accordi di ristrutturazione del debito, i quali sono soggetti a omologazione, **nell'istituto de quo non si verifica, tuttavia, alcun vaglio giudiziario**; di conseguenza, laddove il piano e l'attestazione non siano conformi a quanto prescritto dal legislatore, potrebbe sorgere il rischio che il curatore e il giudice possano esercitare, rispettivamente, le azioni revocatorie e quelle penali fallimentari.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

PUBBLICAZIONE

Il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore, pertanto la pubblicazione risulta essere una facoltà che può essere richiesta dal debitore.

La natura privata del piano e degli accordi collegati al medesimo consente di mantenere riservatezza su tali atti, evitando così una pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con cui le imprese continueranno a intrattenere regolari rapporti.

Qualora il debitore ne faccia richiesta, il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese, ciò potrebbe avvenire sia per beneficiare di convenienze fiscali su eventuali sopravvenienze attive, che per finalità di pubblicità legale degli atti.

Principali differenze rispetto alla precedente normativa (art. 67 LF)

Le principali differenze tra l'attuale normativa del CCII ed il "vecchio" Piano attestato di risanamento ex articolo 67 LF risiedono nelle modalità di predisposizione del Piano che ora deve avere data certa, forma scritta e contenuto analitico e tipico (art. 56 comma 2 CCII).

Su richiesta del debitore il piano, l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese

ESENZIONE DA BANCAROTTA

Le norme sulla bancarotta fraudolenta (art. 322, co. 3) e alla bancarotta semplice (art. 323) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni in esecuzione agli accordi del PAR.

Sintesi delle principali caratteristiche del PAR

BENEFICI	VINCOLI
esenzione da revocatoria; esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale; flessibilità e nessuna ingerenza di autorità terze nella gestione dell'impresa; agevolazioni di natura fiscale, a condizione che il piano venga pubblicato nel R.I.	non sono previste misure protettive del patrimonio da azioni esecutive e cautelari ; non è possibile estendere gli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti mancanza di tutela per i crediti sorti in esecuzione del Piano (non è previsto il riconoscimento della prededuzione);

	non è prevista la transazione fiscale.
--	--

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Artt. 57, 58, 59 CCII

Gli articoli da 57 a 61 del CCII disciplinano le diverse fattispecie di accordi di ristrutturazione. L'accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII, ex art. 182bis LF), regolamentato dall'art. 57 CCII è concluso dall'imprenditore, anche non commerciale, che si trova in stato di crisi o di insolvenza. Questo strumento non si applica all'imprenditore minore per come definito dall'articolo 2, lettera d) del Codice.

L'Accordo è uno strumento più complesso rispetto al piano attestato di risanamento, infatti necessita: del consenso di almeno il 60% dei creditori; è soggetto a omologazione da parte del Tribunale. L'accordo deve contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione e deve essere redatto secondo le indicazioni previste per il piano attestato di risanamento (art. 56, comma 2 CCII).

Come inquadrare la natura degli ADR? Possono ascrivere nell'ambito privatistico o pubblicistico? A definire la natura di tale strumento ci ha pensato la Cassazione la quale così ha disposto. " *Gli ADR sono «istituti di diritto concorsuale»* Cass. 1182/2018 – Cass. 1896/2018 «la concorsualità si evidenzia in quanto gli accordi finiscono per confluire in un procedimento diretto a tutelare, mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria, oltre che gli interessi dei creditori, anche gli interessi più generali».

PRESUPPOSTI

Soggettivo: imprenditore (art. 2082 cc.) anche non commerciale (art. 2135 cc.) ma diverso dall'imprenditore minore (art. 2, co. 1, lett. d).

Oggettivo: stato di crisi (art. 2, co. 1, lett. a) o di insolvenza (art. 2, co. 1, lett. b).

ACCORDO

L'accordo è omologato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti .

- ITER PROCEDIMENTALE.

Camera di Consiglio – Mezzi istruttori – Mancata omologa.

art. 48) – udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti – il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. I creditori, e ogni altro interessato, possono proporre opposizione

entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. La sentenza che omologa gli ADR è notificata ed iscritta al registro delle imprese. Se il tribunale non omologa l'ADR provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno più soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

CONTENUTO DELL'ACCORDO.

CNDCEC - Principi per la redazione dei piani di risanamento – 26/05/2022

L'ADR, la cui formazione è demandata all'autonomia privata, nel silenzio della norma, può avere anche CARATTERE LIQUIDATORIO.

PEF	Indicazione degli elementi del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO che ne consentono l'esecuzione.
MODALITÀ	Redatto con le modalità indicate per i «piani attestati di risanamento» ed avere data certa ex art 56 ccii.
INFORMAZIONI	(art. 56): - situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; - le principali cause della crisi ; - le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria ; - i creditori, l'ammontare dei crediti per i quali si propone la rinegoziazione, creditori estranei con l'indicazione delle risorse all'integrale soddisfacimento e le scadenze ; - apporti di finanza nuova ; -
TEMPI E STRUMENTI DA ADOTTARE	i tempi delle azioni da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; - il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO

Devono essere allegati i seguenti documenti (art. 39 ccii):

- scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- modelli: UNICO – IRAP – IVA dei tre esercizi o anni precedenti;
- in formato digitale: una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- stato particolareggiato e estimativo delle attività;
- certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco dei crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali sulle cose e le cose stesse su cui gravano i diritti ; tali elenchi devono contenere la PEC di ognuno;
- relazione, in formato digitale, riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

PAGAMENTO INTEGRALE DEI CREDITORI ESTRANEI

PAGAMENTO INTEGRALE

Gli accordi devono essere **idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei** nei seguenti termini:

TERMINI PAGAMENTO

- a) entro **centoventi giorni dall'omologazione**, in caso di **crediti già scaduti** a quella data;
- b) entro **centoventi giorni dalla scadenza**, in caso di **crediti non ancora** scaduti alla data dell'omologazione.

ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE

CNDCEC - Principi di attestazione dei piani di risanamento – 08/05/2024

FATTIBILITÀ

Un professionista indipendente deve attestare la **veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano** (con riferimento a quest'ultima, sono stati eliminati gli aggettivi «giuridica» ed «economica»).

IDONEITÀ

L'attestazione deve specificare l'**idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei**.

ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI IN CASO DI PERDITE DI CAPITALE

ESENZIONE OBBLIGHI RICAPITALIZZAZIONE

Dal **deposito della domanda per l'omologazione** degli ADR (ordinari, agevolati o ad efficacia estesa), **oppure della richiesta di misure cautelari e protettive** (e sino all'omologazione) **NON SI APPLICANO** (art. 64, co. 1) a S.p.a. ed S.r.l. gli obblighi di cui all'art. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2483-*bis*, co. 4, 5 e 6 e 2482-*ter* c.c.

CAUSA SCIOGLIMENTO

Con la medesima decorrenza **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione del capitale sociale (art. 2484 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c.)

I CREDITORI INTERESSATI DALLE MISURE PROTETTIVE

NON POSSONO RIFIUTARE L'ADEMPIMENTO

Nel caso di **domanda di misure protettive nel corso delle trattative** (art. 54, co. 3, ccii) **i creditori non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento** di contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza in danno all'imprenditore.

CONTRATTI ESSENZIALI

I **creditori interessati alle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali** in corso di esecuzione o provare la risoluzione. Sono essenziali i contratti necessari per la prosecuzione dell'attività del debitore.

ESENZIONI DA REVOCATORIA

Non sono soggetti all'azione revocatoria **nella liquidazione giudiziale, né a revocatoria ordinaria** (art. 166, co. 3, lett. c):

IN ESECUZIONE DELL'A.D.R.

- gli atti e i pagamenti effettuati e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione dell'ADR e in essi indicati;

DOPO IL DEPOSITO DELL'A.D.R.

- gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso all'ADR.

RINEGOZIAZIONE DEGLI ADR O MODIFICHE DEL PIANO

Qualora prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano e/o degli accordi:

PRIMA DELL'OMOLOGA

- a) occorre rinnovare l'attestazione dell'esperto;
- b) il debitore dovrà chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.

DOPO L'OMOLOGA

Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi ed occorre rinnovare l'attestazione dell'esperto.

REGISTRO IMPRESE

Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori

COOBBLIGATI E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

ADERENTI

Ai **creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 c.c.** (La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori - La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero)

NON ADERENTI

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

Salvo patto contrario, **gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili**, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto

ESENZIONE DA BANCAROTTA

NON SI APPLICANO LE NORME SULLA BANCAROTTA

Non si applicano le norme relative alla bancarotta fraudolenta (art. 322, co. 3) e alla **bancarotta semplice** (art. 323) ai **PAGAMENTI E ALLE OPERAZIONI** compiuti in forza di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (art. 324).

In definitiva Il piano deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei seguenti termini:

1. **entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;**
2. **entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.**

Infine, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano devono essere attestati da un professionista indipendente che deve pure specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei allo stesso, nei termini sopra indicati.

BENEFICI	VINCOLI
esenzione da revocatoria; esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale; moratoria di 120 giorni per i creditori non aderenti, agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale sopravvenienze da stralcio dei debiti); possibilità di proporre la transazione su debiti fiscali e previdenziali, possibilità di ottenere misure protettive del patrimonio; cram down (ossia possibilità di ottenere l'omologazione malgrado la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali); applicazione dell'art. 1239 c.c. ai creditori non aderenti (la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori); tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano, cui viene riconosciuta la prededucibilità.	obbligo di accordo con almeno il 60% dei crediti vincolo di pagamento dei non aderenti entro 120 giorni; intervento dell'autorità giudiziaria nella fase dell'omologazione. Limitazione della possibilità di estensione degli effetti ai creditori non aderenti alla sola applicazione del cram down fiscale e previdenziale

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI (ART. 60 CCII)

L'articolo 60 del CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione agevolati. In particolare, nel caso in cui l'imprenditore debitore:

- non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi
- non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee

il consenso dei creditori previsto all'articolo 57 CCII è ridotto alla metà, ossia al 30% in luogo del 60% del totale dei crediti.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA (ART. 61 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, disciplinati dall'articolo 61 CCII, prevedono la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

Il comma 2 dell'articolo 61 indica che per poter accedere all'accordo a efficacia estesa è necessario che:

1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
2. l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
3. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
4. i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
5. il debitore abbia notificato, l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati, ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Infine, il comma 5 dell'articolo 61 introduce la possibilità di accedere agli accordi ad efficacia estesa anche senza la previsione della continuità aziendale, qualora l'imprenditore abbia debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo. In questo caso l'estensione degli effetti degli accordi è pur sempre possibile anche se non è prevista la continuità aziendale, ma esclusivamente nei confronti di creditori appartenenti alle medesime tipologie creditorie (banche e intermediari finanziari).

Schematicamente:

A.D.R. AGEVOLATI

PERCENTUALE

Negli **ADR AGEVOLATI** la percentuale del 60% prevista negli ADR art. 57, è ridotta al **30%** quando il debitore:

CONDIZIONI

- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) **non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee** (art. 54 CCII).

A.D.R. AD EFFICACIA ESTESA IN DEROGA AL CODICE CIVILE

Art. 1371 c.c. - **Il contratto ha forza di legge tra le parti.** Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. **Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.**

Art. 1411 c.c. - È valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse.

DEROGA

Si è in **DEROGA** agli **articoli 1372 e 1411 c.c.** nel caso in cui gli **effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti** che **APPARTENGANO ALLA MEDESIMA CATEGORIA.**

CATEGORIA

La CATEGORIA È INDIVIDUATA tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Le "classi" del concordato preventivo e le "categorie" dell'accordo di ristrutturazione hanno un contenuto descrittivo identico a fronte di una diversa qualificazione formale. **Queste discipline muovono, infatti, dal principio comune secondo cui la formazione delle "classi" e delle "categorie" deve essere orientata all'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico dei creditori interessati.**

IL CREDITORE NON ADERENTE

OPPOSIZIONE EX ART.48, 4 CO, CCII

I **creditori della medesima categoria non aderenti** ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre **opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4, ccii** (entro 30 gg decorrenti dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese).

NUOVE PRESTAZIONI

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, **ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.**

LEASING

Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE (PRO) art.67 bis e ss. CCII

- *Nuovo strumento* di regolazione della crisi introdotto dallo schema di decreto legislativo modificativo del CCII e successive modifiche apportate dal correttivo ter;
- Attuazione della disciplina europea: art. 11, par.1, Dir. UE 2019/1023 rubricato come <<***ristrutturazione trasversale dei debiti***>>.

Note essenziali

Permette che la distribuzione del valore generato dal Piano possa avvenire in deroga alla graduazione dei titoli di prelazione, sulla base di certi presupposti:

- a) *Suddivisione* dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, anche in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure concorsuali e alla graduazione delle cause legittime di prelazione, **purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi**;
- b) *Soddisfacimento integrale* in denaro dei crediti dei lavoratori entro 30 giorni dall'omologazione
- c) Approvazione/Omologazione del Piano all'*unanimità* di tutte le classi (**! all'interno di ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la *maggioranza dei crediti ammessi al voto* oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i *2/3 dei creditori votanti*, purché titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe**)
- d) Veridicità dati aziendali e fattibilità PRO attestati da un professionista indipendente

Presupposto soggettivo: Imprenditore commerciale che non dimostra il *possesso congiunto* dei requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. a) e lett. b) del CCII ;

Presupposto oggettivo: stato di *crisi* o di *insolvenza* (l'insolvenza non irreversibile non rappresenta un impedimento alla ristrutturazione , a condizione che l'azienda sia ancora in grado di gestire le proprie attività in condizioni di equilibrio finanziario);

Il Piano è finalizzato a destinare la distribuzione del ricavato del Piano *anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile*, quindi in deroga a due principi generali specifici:

- *il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri;* (**quindi il debitore può conservare una parte dei suoi beni, senza necessità di destinarli tutti ai creditori**)
- *i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione;* (**il debitore può sottrarsi al rigido rispetto della par condicio creditorum**)

EFFETTI SULL'IMPRENDITORE

- Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale.
- L'imprenditore informa preventivamente il Commissario del compimento di atti di straordinaria amministrazione, nonché della esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione.

EFFETTI SUI CREDITORI

I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti (salvo che vi sia l'autorizzazione). Inoltre le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;

- I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili;
- Il Tribunale può disporre le misure cautelari e protettive previste dalla norma *anche* nel caso della procedura concernente il Piano. Se l'imprenditore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data

della sua pubblicazione del Registro delle Imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

FACOLTÀ DI CONVERSIONE DEL PIANO NEL CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 64-QUATER

Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.

Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 art. 64 quater CCII.

Con il correttivo ter è stata prevista la possibilità di procedere transattivamente nei confronti dei debiti erariali e previdenziali anche attraverso lo strumento del PRO, mediante l'introduzione della norma di cui al nuovo comma 1 bis all'interno dell'art. 64 bis CCII.

Con tale riforma il legislatore ha inteso ampliare in maniera significativa la possibilità per le imprese di formulare proposte di transazione fiscale e contributiva, nell'ottica della continuità aziendale, senza poter accedere ad ipotesi di cram down tributario, non essendo stato espressamente disciplinato né previsto alcun specifico richiamo da parte delle norme di riferimento (artt. 64 bis e ss CCI), sicché ogni ipotesi transattiva deve necessariamente passare dal consenso dei creditori.

CONCORDATO PREVENTIVO – CENNI Art. 84 e ss. CCII

Nel presente paragrafo, a completamento della trattazione degli strumenti di regolazione della crisi, si delineano gli aspetti salienti del concordato preventivo.

In generale, il concordato preventivo è quella procedura, di stampo **negoziale** ed a **limitato intervento giudiziale**, che consente al debitore di formulare ai propri creditori una proposta di soddisfacimento che, una volta approvata dalla maggioranza dei crediti ed omologata dal Tribunale, diviene vincolante per la collettività dei creditori.

L'imprenditore che versa in uno stato di **crisi o insolvenza** può chiedere l'accesso al concordato preventivo.

Si tratta di una procedura concorsuale a carattere volontario nella quale il debitore formula una **proposta** ai creditori, accompagnata da un **piano** che abbia concrete possibilità di realizzazione, con cui propone di soddisfare i crediti con le forme, le modalità e le tempistiche in essa indicate.

Il concordato può essere di **due tipi**: in continuità (diretta o indiretta) o liquidatorio, quest'ultimo anche con cessione di beni.

È mantenuta la possibilità di depositare la domanda di concordato con **riserva** della presentazione, entro un termine successivo, della proposta e del piano e della documentazione completa.

Il debitore in generale è libero di scegliere le modalità di soddisfacimento dei **creditori**; può prevedere una loro suddivisione in classi. In presenza di determinate categorie di creditori, **tale suddivisione è obbligatoria**.

La proposta è prima soggetta a un controllo preventivo del tribunale (ammissione), poi viene sottoposta alla **votazione** dei creditori attraverso modalità telematiche.

Non è più prevista l'adunanza dei creditori.

In caso di **approvazione**, la proposta è rimessa a un ulteriore controllo da parte del tribunale (omologazione).

Dalla presentazione della domanda e fino all'omologazione, il debitore conserva l'**amministrazione** dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, mentre le operazioni straordinarie sono ammesse solo se autorizzate dal giudice delegato.

Nel concordato in continuità i contratti pendenti proseguono, salva la possibile richiesta di sospensione o scioglimento.

Dopo l'omologazione la proposta diventa vincolante per tutti i creditori, i quali devono essere soddisfatti in conformità a quanto previsto nella proposta. Il debitore si libera di ogni debito pregresso mediante l'esecuzione degli obblighi concordatari.

Il commissario giudiziale vigila sull'adempimento del piano e riferisce al tribunale ogni fatto che possa pregiudicare i creditori.

Attesa la sua natura concorsuale, la disposizione del CCII si preoccupa di precisare, anzitutto, che la finalità del concordato è, primariamente, quella di **soddisfare i creditori**.

Nel concordato preventivo è lasciata la possibilità al debitore ed alla maggioranza dei creditori di trovare un accordo su di un piano ed una proposta del debitore che prevedano di realizzare le ragioni dei creditori grazie:

1. alle risorse tratte dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, previa adozione di quegli interventi di risanamento (contemplati dal piano) che consentono di eliminare le inefficienze che hanno determinato la crisi;
2. alle risorse tratte dalla liquidazione dei beni del debitore

CHI PUO' ACCEDERE ALLA PROCEDURA

Solo il **debitore** è legittimato a presentare domanda di accesso al concordato preventivo (art. 37 CCI), non sono legittimati soggetti diversi, come i creditori o il PM.

Il debitore per proporre il concordato deve essere soggetto a liquidazione giudiziale ; si deve dunque trattare di un **imprenditore commerciale** (come desumibile dagli artt. 2082 e 2195 c.c.).

È in ogni caso **fatta salva** la possibilità di ammettere alla procedura di concordato preventivo, se la legge non dispone diversamente, anche le imprese assoggettabili esclusivamente a LCA

Esclusioni

Sono esclusi dal concordato:

- l'impresa minore (ai sensi dell'art. 2 lett. d CCI), ossia l'impresa sotto-soglia;
- il socio illimitatamente responsabile, il quale non è assoggettabile a concordato insieme alla società;
- lo Stato o gli enti pubblici.

Non può inoltre **accedere** al concordato l'imprenditore commerciale:

- già sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale o ad una procedura di amministrazione straordinaria;
- la cui attività d'impresa è cessata (anche per morte) o che sia stato cancellato dal registro delle imprese, a pena di inammissibilità (v. n. 2860)

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL DEBITORE

L'imprenditore per proporre il concordato deve trovarsi **in stato di crisi o di insolvenza** (art. 84 c. 1 CCI).

Il presupposto oggettivo è duplice, e deve sussistere in via alternativa: o la manifestazione di uno stato di insolvenza o la sussistenza di uno stato di crisi (da intendersi, alla stregua dell'art. 2 c. 1 lett. a) CCI).

TIPI DI CONCORDATO

Il debitore può scegliere tra **due tipi** di concordato:

- quello in **continuità**, che può essere continuità diretta o indiretta;
- quello con liquidazione del patrimonio o **liquidatorio**, anche con cessione dei beni.

Il principale **criterio distintivo** è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per soddisfare i creditori:

è in **continuità aziendale** il concordato che trae tali risorse in misura rilevante dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale;

è **liquidatorio** quello che le ricava dalla liquidazione del patrimonio.

TIPI DI CONTINUITA'

La continuità aziendale può essere di due tipi :

- a) **diretta**, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato;
- b) **indiretta**, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

SUDDIVISIONE IN CLASSI DEI CREDITORI

Nel concordato **liquidatorio**, il piano **può** prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La suddivisione dei creditori in classi è tuttavia **obbligatoria** per i seguenti creditori :

- titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- titolari di garanzie prestate da terzi;
- soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

Nel concordato in **continuità aziendale**, il piano deve **obbligatoriamente** prevedere la suddivisione dei creditori in classi .

Sono **suddivisi in classi** i creditori muniti di **privilegio, pegno o ipoteca**, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di esclusione dal voto nel concordato preventivo;

sono, poi, **inserite in classi separate** le imprese titolari di **crediti chirografari derivanti** da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno 2 dei seguenti requisiti :

- un attivo fino a 5 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 10 milioni di euro;
- un numero medio di dipendenti pari a 50.

Fermo quanto previsto dalle norme in tema di trattamento dei creditori (dall'art. 84 c. 5, 6 e 7 CCI), il trattamento stabilito per ciascuna classe **non può avere l'effetto** di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 85 c. 4 CCI).

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

QUANDO È NECESSARIA

Il debitore **deve** depositare la relazione di un professionista indipendente in **due momenti**:

- unitamente alla domanda di concordato (ai sensi dell'art. 87 c. 3 primo periodo CCI);
- in caso di modifiche sostanziali apportate alla proposta o al piano (art. 87 c. 3 secondo periodo CCI).

Ogni proposta di concordato può infatti essere modificata fino a 20 giorni prima della votazione dei creditori , pertanto tale relazione aggiuntiva si deve presentare entro detto termine.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione del professionista indipendente deve **attestare** (art. 87 c. 3 primo periodo CCI):

- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano.

In caso di **continuità aziendale**, la relazione del professionista **deve inoltre attestare** che il piano è atto a (art. 87 c. 3 primo periodo CCI):

- impedire o superare l'insolvenza del debitore;
- garantire la sostenibilità economica dell'impresa;
- riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

TRANSAZIONE FISCALE nel CP

Il debitore nel piano di concordato può proporre il pagamento, **parziale o anche dilazionato**, dei crediti fiscali o contributivi previdenziali e relativi accessori; si tratta di una proposta di transazione dei crediti fiscali o previdenziali.

Il CCI detta una norma specifica per il concordato preventivo (art. 88 CCI).

Tale norma è stata recentemente modificata ad opera del c.d. terzo correttivo (dall'art. 21 c. 4 D.Lgs. 136/2024) e **si applica alle proposte** di transazione presentate dal 29 settembre 2024 (ai sensi dell'art. 56 c. 3 D.Lgs. 136/2024).

Rimane fermo quanto previsto per il concordato in **continuità** aziendale con riguardo all'omologazione di tale concordato nel caso di una o più classi dissenzienti (art. 88 c. 4 CCI richiama l'art. 112 c. 2 CCI).

QUANDO VA PRESENTATA

La proposta di transazione deve essere presentata con il piano di concordato, deve perciò essere **contenuta** come parte del piano.

CONDIZIONI PER LA PROPOSTA

Il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato dei crediti tributari e contributivi, **se il piano** ne prevede la soddisfazione in misura **non inferiore** a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, **avuto riguardo al valore** attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente (art. 88 c. 1 primo periodo CCI).

Non è quindi previsto un limite minimo predeterminato, né è possibile prevedere un pagamento del credito privilegiato per importo inferiore a quello realizzabile liquidando il bene.

ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad **oggetto** anche (art. 88 c. 2 CCI):

- **nel concordato liquidatorio**, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale;
- **nel concordato in continuità** aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.

LA CONVENZIONE DI MORATORIA ART 62 CCII

La **convenzione di moratoria**, disciplinata dall'articolo 62 CCII, e definita anche come "**accordo di moratoria e stand still**" ha la funzione di regolare i rapporti tra l'impresa e i propri creditori o finanziatori nel corso delle trattative, al fine di evitare che, durante le stesse, vi possano essere iniziative di recupero o azioni esecutive tali da pregiudicare il percorso ristrutturativo intrapreso.

Infatti, la convenzione di moratoria è conclusa

tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, ed è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi. Ha ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito; in deroga agli articoli 1372 e 1411 cc è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Per poter accedere alla convenzione di moratoria è necessario rispettare **tutte le condizioni previste per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa**.

Una volta stipulata la convenzione essa deve essere comunicata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale) ai creditori non aderenti accompagnata dalla relazione del professionista indipendente che deve attestare:

- la veridicità dei dati aziendali;
- l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
- la ricorrenza delle condizioni affinché i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa, in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Infine, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti non possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Per riassumere, la Convenzione in Moratoria consente:

la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito (deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c.), ed è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

LA CONVENZIONE STIPULATA CON UNA PARTE DEI CREDITORI

La norma prevede che **LA CONVENZIONE POSSA ESSERE STIPULATA CON UNA PARTE DEI CREDITORI**, inseriti in una categoria e più specificatamente **CON UNO O PIÙ CREDITORI** di tale categoria che **globalmente rappresenti almeno IL 75% dei crediti della stessa**.

COME COSTRUIRE L'OMOGENEITÀ DELLA CATEGORIA?

CATEGORIA

La **formazione della categoria rappresenta un aspetto cruciale** della convenzione ed è probabilmente uno dei **motivi** che più si presta ad essere oggetto di **opposizione**.

CREDITORI ASSOGGETTATI AL MEDESIMO TRATTAMENTO

La categoria serve per individuare, nell'ambito dei rapporti cui è estranea la regola della *par condicio*, i creditori assoggettati al medesimo trattamento anche se estranei a un accordo o se dissenzienti rispetto ad esso.

CONDIZIONI

INFORMAZIONE

Tutti i **creditori** appartenenti alla categoria siano stati **INFORMATI dell'avvio delle trattative** o siano stati messi in **condizione di PARTECIPARVI IN BUONA FEDE** e abbiano ricevuto **complete e aggiornate INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA** del debitore, nonché sulla convenzione e i suoi effetti.

CATEGORIA

I crediti dei **creditori aderenti APPARTENENTI ALLA CATEGORIA RAPPRESENTINO IL 75% DI TUTTI I CREDITORI**; un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

NON ADERENTI

Concrete prospettive che i **CREDITORI DELLA MEDESIMA CATEGORIA NON ADERENTI**, cui **VENGONO ESTESI GLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE**, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura **NON INFERIORE RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**.

PROFESSIONISTA INDIPENDENTE

Un **PROFESSIONISTA INDIPENDENTE**, abbia attestato la **VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI, L'IDONEITÀ DELLA**

CONVENZIONE A DISCIPLINARE PROVVISORIAMENTE GLI EFFETTI DELLA CRISI, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

EFFETTI

NUOVE PRESTAZIONI

IN NESSUN CASO ai creditori della **MEDESIMA CATEGORIA NON ADERENTI** possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

LEASING

Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

COMUNICAZIONI E RECLAMO

COMUNICAZIONE AI CREDITORI NON ADERENTI

La **CONVENZIONE** va **COMUNICATA** insieme alla **RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA** ai **CREDITORI NON ADERENTI** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

OPPOSIZIONE

Entro **30 giorni** dalla comunicazione può essere proposta **OPPOSIZIONE** avanti al tribunale.

TRIBUNALE

Il **TRIBUNALE DECIDE SULLE OPPOSIZIONI** in camera di consiglio con sentenza.

RECLAMO

Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso **RECLAMO** ai sensi dell'articolo 51 presso la **CORTE D'APPELLO**.

EFFETTI DEGLI ACCORDI SULLA DISCIPLINA SOCIETARIA E SUI CONTRATTI IN CASO DI CONCESSIONE DI MISURE PROTETTIVE (ART. 64 CCII)

L'articolo 64 del Codice della Crisi, riproponendo quanto già descritto nell'articolo 182 sexies L. Fall., statuisce la disapplicazione delle disposizioni relative al ripianamento delle perdite e di quelle sullo scioglimento della

società per riduzione o perdita del capitale sociale ex articoli 2484, numero 4 e 2545 duodecies Cc, dalla data del deposito della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, anche agevolato ovvero a efficacia estesa, e fino all'omologazione medesima.

La disposizione fa salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 2486 CC per il periodo anteriore al deposito della domanda.

In breve, a seguito della presentazione della domanda, si declina sia l'inapplicabilità degli istituti codicistici previsti per ripianare le perdite rilevanti, sia l'inoperatività della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, CC e 2545 duodecies Cc: pur restando inalterati gli obblighi previsti negli articoli 2446, comma 1, e 2482 bis, commi 1, 2 e 3, (convocazione dell'assemblea senza indugio al verificarsi della perdita rilevante, relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione) con le richiamate sospensioni, il legislatore accorda preferenza alle soluzioni orientate verso tecniche di riorganizzazione aziendale e ristrutturazione del passivo.

L'articolo 64 è stato poi modificato dal decreto legislativo 83/2022, a seguito dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Stato nel parere n. 832/2022, pubblicato il 13 maggio 2022, formulati in relazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della Direttiva (Ue) 2019/1023. Sono stati aggiunti i due nuovi commi 3 e 4, tramite cui si è estesa agli accordi di ristrutturazione la disciplina già prevista per il concordato preventivo in continuità aziendale in caso di istanza di misure protettive.

In forza delle modifiche più recenti, i creditori non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del deposito dell'istanza.

Viene dichiarata l'inefficacia di eventuali patti contrari e, analogamente a quanto sopra, si obbliga i creditori interessati dalle misure protettive a non rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o a non provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza, né apportarvi modifiche in danno all'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento da parte di quest'ultimo, precisando che per contratti essenziali si intendono quelli necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione potrebbe impedire la prosecuzione dell'attività del debitore.

Resta ferma **la responsabilità degli amministratori** per gli atti compiuti nel periodo anteriore alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo e della richiesta di misure cautelari e protettive, secondo i canoni descritti nell'articolo 2486 del Codice civile.

Questi ultimi, incorrono in responsabilità per il compimento di atti di gestione in violazione del generale dovere di conservare l'integrità e il valore del patrimonio: per tal motivo, in presenza di squilibri patrimoniali dovrebbe essere tempestivamente convocata l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti,

ovvero in alternativa, presentata un'istanza di composizione negoziata. In proposito, giova osservare come, ai sensi dell'articolo 20 del Codice, con l'istanza **di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata, l'imprenditore può** dichiarare che, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione,

si produca la sospensione degli obblighi civilistici per riduzione del capitale per perdite e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale. A tal fine, però, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli "effetti sospensivi" degli istituti civilistici decorrono da tale pubblicazione

In definitiva, con l'articolo 64, che stabilisce che dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, ne deriva :

- **L'Inapplicabilità** degli artt. 2446 (co. 2 e 3), 2447, 2482-*bis* (co. 4, 5 e 6) e 2482-*ter* del codice civile dalla *data del deposito* della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero dalla *richiesta di misure cautelari e protettive* ex art. 54 CCII
- **L'Inoperatività** della *causa di scioglimento* della società per riduzione o perdita del capitale sociale ex artt. 2484, n. 4 e 2545-*duodecies* del codice civile
- **(!) Applicazione dell'art. 2486 c.c.** per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive.

***In caso di domanda proposta ex art. 54, co. 3 CCII o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione:**

(*comma 3 aggiunto dall'art. 15, comma 4, lett. b, D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83)

- **Impossibilità** per i creditori di *rifiutare* unilateralmente l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione
- **Impossibilità** di *anticipare* la scadenza o modificare i contratti in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande
- **Inefficacia** degli eventuali patti contrari

Inoltre i creditori interessati dalle misure protettive sono impossibilitati di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei **contratti essenziali* in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore.

** Contratti essenziali* = necessari alla continuazione della gestione corrente dell'impresa.

MISURE PREMIALI E CAUTELARI

Le misure premiali negli strumenti di regolazione della crisi sono incentivi fiscali e procedurali per gli imprenditori che agiscono tempestivamente per risolvere la crisi, come la riduzione di interessi e sanzioni sui debiti tributari, la rateizzazione, e la possibilità di accedere a strumenti più vantaggiosi come il concordato in continuità, evitando sanzioni più dure in caso di liquidazione giudiziale tardiva, incoraggiando così l'emersione anticipata e la composizione negoziata.

TIPOLOGIE DI MISURE PREMIALI :

Per l'imprenditore che accede alla CNC e poi a uno strumento di regolazione:

Incentivi fiscali

Riduzione interessi e sanzioni: Interessi sui debiti tributari preesistenti si riducono al tasso legale, sanzioni ridotte del 30-50% (a seconda dello strumento);

Rateizzazione: Possibilità di rateizzare debiti fiscali (anche non ancora a ruolo);

Agevolazioni Redditali: Trattamento fiscale favorevole per le perdite subite dai creditori nell'ambito di accordi e concordati.

Incentivi procedurali:

Accesso agevolato: accesso più facile a strumenti come il concordato in continuità, che è favorito.

Misure protettive: Richiesta di misure temporanee per proteggere l'impresa da azioni dei creditori durante le trattative.

OBIETTIVO

L'obiettivo è incentivare l'emersione precoce della crisi e l'uso di procedure alternative alla liquidazione giudiziale, premiando l'imprenditore proattivo con vantaggi economici e procedurali.

Le misure cautelari nel contesto della crisi d'impresa sono provvedimenti giudiziari che proteggono temporaneamente il patrimonio del debitore, assicurando il successo degli strumenti di regolazione, bloccando azioni esecutive dei creditori e garantendo un contesto di stabilità per il risanamento, tramite istituti come lo stay esecutivo, il divieto di liquidazione giudiziale, e misure atipiche (es. sequestri), in attesa della decisione finale del giudice.

FUNZIONE

Garantire provvisoriamente l'efficacia degli strumenti di regolazione, prevenendo azioni dei creditori che comprometterebbero il risanamento.

TIPICHE (spesso automatiche con la domanda):

- Divieto/Sospensione di azioni esecutive e cautelari individuali (es. pignoramenti).
- Sospensione delle prescrizioni e delle decadenze.
- Divieto di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale.

ATIPICHE (su richiesta del giudice):

- Sequestri conservativi o giudiziari
- Sospensione dei pagamenti.

Le misure cautelari sono funzionali e strumentali alla riuscita degli strumenti di regolazione della crisi, creando un "alveo protettivo" per l'impresa in fase di trattativa, evitando che iniziative individuali dei creditori ne minino gli sforzi di risanamento.

Vengono concesse dal giudice a tutela del patrimonio e dell'impresa, assicurando che le decisioni prese all'interno del percorso di risoluzione della crisi (come accordi o piani) possano essere attuate efficacemente.

TRANSAZIONE SU CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI ART.63 CCII

Il nuovo CCII introduce e regola la transazione fiscale e contributiva **nell'articolo 63** con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti e nell'articolo 88 dedicato al concordato preventivo.

L'articolo 63 CCII prevede che nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 CCII il debitore possa proporre il **pagamento parziale o anche dilazionato** dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

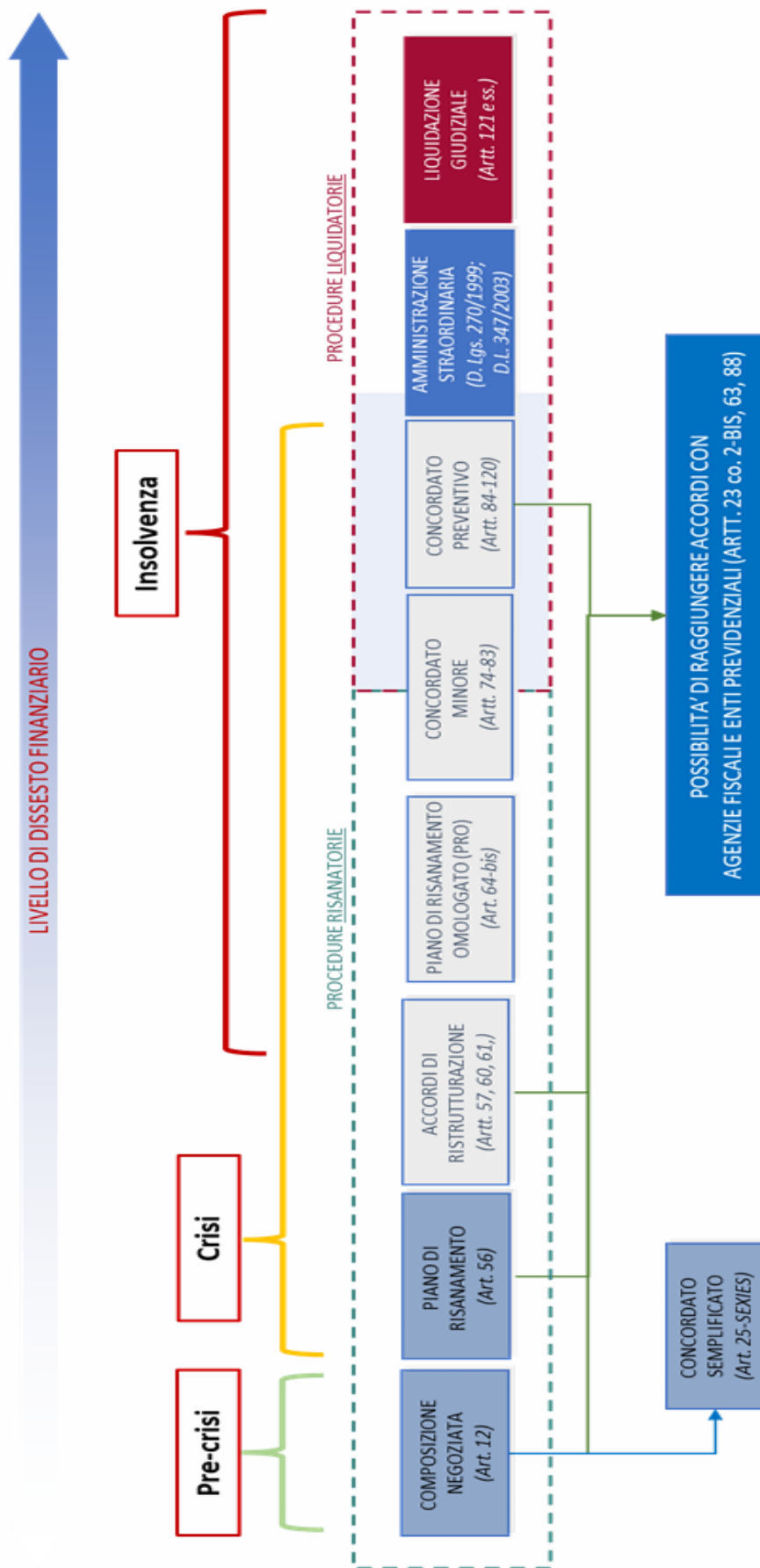
La proposta di transazione fiscale e previdenziale deve essere accompagnata dall'attestazione di un professionista indipendente che, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve esprimersi anche circa la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Il cosiddetto cram down, disciplinato dal comma 2bis dell'articolo 63 CCII, prevede che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30% nel

caso dell'accordo di ristrutturazione agevolato) dei crediti richieste per l'omologazione di detti accordi e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

- **Strumento che opera nell'ambito delle trattative precedenti** alla stipulazione degli accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60 e 61 CCII) e con cui il debitore può proporre il *pagamento parziale* o anche *dilazionato*:
 - Tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali
 - Contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza, assicurazione obbligatorie e dei relativi accessori.
 - **Obbligo di deposito** (presso il competente agente della riscossione e l'ufficio competente) della *proposta di transazione* e tutta la *documentazione* relativa agli accordi di ristrutturazione + *dichiarazione sostitutiva allegata*
- L'*adesione* alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio entro 90 giorni dal deposito.
- ***Risoluzione di diritto*** se il debitore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti proposti.

GLI ATTUALI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI



LE PRINCIPALI DIMENSIONI DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI

Procedura	Articolo CCII di riferimento	Stadio della crisi in cui farvi ricorso	Finalità	Possibilità di riservatezza	Possibilità di misure protettive
Composizione negoziata della crisi	Art. 12 CCII	Pre-crisi, crisi	Risanamento	SI	SI
Concordato semplificato	Art. 25-sexies CCII	Crisi, Insolvenza	Liquidazione	NO	SI
Piano di risanamento	Art. 56 CCII	Pre-crisi, crisi	Risanamento	SI	NO
Accordi di ristrutturazione	Art. 57 CCII	Pre-crisi, crisi, insolvenza	Risanamento, liquidazione	NO	SI
Piano di risanamento omologato	Art. 64-bis CCII	Crisi, Insolvenza	Risanamento	NO	SI
Concordato preventivo	Art. 84 CCII	Crisi, Insolvenza	Risanamento, liquidazione	NO	SI
Amministrazione straordinaria	D. Lgs. 270/1999; D.L. 347/2003	Insolvenza	Risanamento, liquidazione	NO	N/A
Liquidazione giudiziale	Art. 121 CCII	Insolvenza	Liquidazione	NO	SI

LE PRINCIPALI DIMENSIONI DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI

Procedura	Presenza di un terzo con ruolo di vigilanza	Coinvolgimento del Tribunale	Voto dei creditori	Possibilità di <i>cram down</i>	Possibilità di negoziare con agenzie fiscali e istituti di previdenza
Composizione negoziata della crisi	SI	DIPENDE (MISURE PROTETTIVE, FINANZA D'URGENZA, CONDIZIONI SOSPENSIVE)	NO	NO	SI
Concordato semplificato	SI	SI	NO	SI	NO
Piano di risanamento	NO	NO	NO	NO	NO
Accordi di ristrutturazione	SI	SI	NO	SI (ADREFFICACIA ESTESA EX ART 61 CCII)	SI
Piano di risanamento omologato	SI	SI	SI	NO	SI
Concordato preventivo	SI	SI	SI	SI	SI
Amministrazione straordinaria	SI	SI	NO	N/A	N/A
Liquidazione giudiziale	SI	SI	NO	N/A	N/A